Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 23 DICEMBRE 1968:

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1968.

Prezzo di vendita delle schede per la dichiarazione dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Approvazione dei modelli di scheda concernenti la dichiarazione unica dei redditi soggetti alle imposte dirette da presentarsi nell'anno 1969.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1968.

Approvazione del modello di scheda concernente la dichiarazione degli utili distribuiti ai soci e delle ritenute operate a titolo d'acconto o d'imposta da presentarsi nell'anno 1969.

(11864-11865-11866)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1968, n. **1240.**

Proroga delle locazioni di immobili destinati a esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane o a uso di albergo, pensione o locanda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme per l'ulteriore proroga dei regimi vincolistici delle locazioni di immobili destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o artigiane nonchè dei contratti di locazione di immobili adibiti a uso di albergo, pensione o locanda, da ultimo prorogati al 31 dicembre 1968 con decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto negli articoli 4, primo comma, e 6, primo comma, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito in legge con la legge 28 luglio 1967, n. 628, è prorogato al 30 giugno 1969.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — GAVA — TANASSI — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 89. — GRECO

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1968, n. **1241.**

Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni relative all'ammissione ai corsi delle facoltà di magistero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969 ha luogo senza l'esame di concorso previsto dalla citata norma del testo unico.

Art. 2.

Per la durata di validità del presente decreto si applicano agli studenti iscritti alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero le norme vigenti per gli studenti icritti alle altre facoltà universitarie.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1968

SARAGAT

RUMOR — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 90. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1242.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », con sede in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ancona in data 11 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », di Ancona, è stato classificato ospedale specializzato provinciale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale dei bambini « Gaspare Salesi », con sede in Ancona, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ancona;

due membri eletti dal consiglio comunale di Ancona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1953, registro n. 15 Interno, foglio n. 198.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 34. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. **1243.**

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 1243. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde viene autorizzato ad acquistare dalla signora Giuliana Codicè in Fornaroli, residente in Milano, per il prezzo di L. 627.000.000, il complesso immobiliare sito in Milano, via Zuretti n. 25, destinato ad abitazioni civili, uffici e negozi.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 45. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1244.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1244. Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) con atto di

« cessione gratuita di immobile condizionata » a rogito dott. Mari-Cesarini Carlo, notaio residente a Nocera Umbra, in data 18 febbraio 1967, rep. n. 16578, racc. n. 1942, con il quale viene trasferito alla sezione combattenti e reduci della frazione di Castel Rigone, comune di Passignano sul Trasimeno e, per essa, all'Associazione nazionale combattenti e reduci, un immobile costituito da un fabbricato con terreno annesso, posto in detta località, da destinare permanentemente ed esclusivamente a sede della suddetta sezione combattenti e reduci.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 43. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1245.**

Erezione in ente morale della scuola materna di Chiusa di San Michele.

N. 1245. Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la scuola materna, con sede nel comune di Chiusa di San Michele (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1246.**

Modificazione della denominazione dell'Associazione nazionale assistenza agli spastici, con sede in Roma.

N. 1246. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la denominazione dell'Associazione nazionale assistenza agli spastici, con sede in Roma, viene modificata in Associazione italiana assistenza agli spastici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 224, *foglio n.* 46. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968.

Ripartizione degli utili della lotteria di Agnano svoltasi a Napoli il 7 aprile 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, prevista dallo art. 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 12 marzo 1966 e 28 settembre 1968;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Gli utili della lotteria di Agnano svoltasi a Napoli, il 7 aprile 1968, sono devoluti per il 59,15280 per cento, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno di essi indicate:

	%
1. Roma - Dopolavoro Ministeri Finanziari	3,45267
2. Roma - Croce Rossa Italiana	1,72634
3. Roma - Opera Nazionale Maternità Infanzia	1,72634
4. Saint Nicolas (Aosta) - Ente Comunale di Assistenza	0,06905
5. Montagnana (Padova) - Istituto per l'Infanzia Abbandonata « Natalina - Antonio e Giovanni Sacchieri »	0,17263
6. Firenze, fraz. Rifredi - Opera della Divina Provvidenza « Madonnina del Grappa »	0,17263
7. Capannori (Lucca) - Scuola Materna dell'Opera Pia « Sante Ghilarducci » . . .	0,10358
8. Cingoli (Macerata) - Istituto « Beata Angelina »	0,10358
9. Todi (Perugia), fraz. Collevalenza - Casa della Giovane	0,10358
10. Bevagna (Perugia) - Scuola Materna - Nido della Provvidenza Sacra Famiglia . .	0,17263
11. Canino (Viterbo) - Asilo Infantile Pio XII	0,10358
12. Grottaferrata (Roma) - Istituto Ancilla Domini	0,34526
13. Castrocelo (Frosinone) - Istituto Sacra Famiglia « Villa Maria »	0,17263
14. Capranica (Viterbo) - Educandato Femminile « Tempesti »	0,10358
15. Roma - Orfanotrofio Antoniano Femminile del Padre A. M. di Francia	0,24169
16. Roma - Nido della Provvidenza - delle Suore Oblate della Sacra Famiglia	0,17263
17. Roma - Casa « Santa Rosa » Opera Femminile Don Guanella - Ricovero per Vecchi	0,17263
18. Roma - Orfanotrofio « Piccola Casa di Sant'Antonio »	0,10358
19. Roma - Parrocchia San Tito - Per le opere assistenziali	0,17263
20. Roma, loc. Prima Porta - Casa Generalizia « Figlie S. Maria di Leuca »	0,17263
21. Roma - Opera Assistenza di Profughi Giuliani e Dalmati	0,34526
22. Frattamaggiore (Napoli) - Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re	0,34526
23. Napoli - Opera « Pro Infanzia Derelicta »	0,24169
24. Casoria (Napoli) - Pia Opera Padre Lodovico	0,10358
25. Putignano (Bari) - Ospedale S. Maria degli Angeli « Centro Riabilitazione Spastici »	0,17263

	%
26. Trani (Bari) - Orfanotrofio delle Suore « Piccole Operaie Sacro Cuore »	0,17263
27. Catanzaro - Istituto dei Sordomuti .	0,17263
28. Messina - Orfanotrofio Femminile Antoniano delle Suore dello Spirito Santo - « Figlie del Divino Zelo »	0,24169
29. Castelvetrano (Trapani) - Orfanotrofio Femminile « Catena »	0,10358
30. Bonorva (Sassari) - Orfanotrofio Femminile « Immacolata »	0,17263
31. Bosa (Nuoro) - Piccola Casa Divina Provvidenza Cottolengo per Minorati Fisici	0,17263
32. Randazzo (Catania) - Istituto Femminile « S. Giovanna Antida »	0,08632
33. Capannori (Lucca), fraz. Colle di Compito - Collegio e Asilo « E. Paladini » . . .	0,08632
34. Comunanza (Ascoli Piceno) - Società Operaia di Mutuo Soccorso	0,10358
35. Fano (Pesaro) - Circolo Ricreativo E.N.A.L. di Bellocchi	0,10358
36. Frosinone - Società Operaia di Mutuo Soccorso	0,20716
37. Grotte di Castro (Viterbo) - Asilo Infantile « Luisa Cordelli »	0,12085
38. Milano - Associazione Nazionale tra gli Anziani del Ministero Finanze e Tesoro . .	0,34526
39. Milano - Piccola Opera per la Salvezza del Fanciullo	0,10358
40. Milano - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro	0,13810
41. Pistoia - Fondazione « Filippo Turati »	1,03580
42. Pistoia - Centro Italiano Solidarietà Sociale - C.I.S.S.	0,34526
43. Ponte di Legno (Brescia) - Asilo Infantile	0,08632
44. Roma - Accademia Romana dell'Opera da Camera	0,17263
45. Roma - Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra	0,17263
46. Roma - Associazione Italiana del Pedone Utente dei Trasporti Pubblici	0,34526
47. Roma - Centro Italiano Formazione Addestramento Professionale - C.I.F.A.P. - Sede Centrale	0,86317
48. Roma - Gruppo Sportivo Finanziari .	0,17263
49. San Severino Marche (Macerata) - Casa di Riposo « Lazzarelli »	0,12085
50. Savignano sul Rubicone (Forlì) - Ente Comunale Assistenza - E.C.A.	0,10358
51. Torriana (Forlì) - Ente Comunale Assistenza - E.C.A.	0,10358
52. Verucchio (Forlì) - Asilo Infantile « Anna Rastelli »	0,10358
53. Verucchio (Forlì) - XVII Convegno Internazionale Artisti Critici Studiosi d'Arte « Environmental Desig. »	0,69054
54. Verucchio (Forlì) - Ospedale Civile .	0,12085
55. Verucchio (Forlì) - Ricovero Vecchi	0,12085
56. Besozzo (Varese) - Unione Sportiva « Besozzo »	0,08632
57. Castellammare di Stabia (Napoli) - Orfanotrofio dell'Immacolata - Suore Stimmatine	0,08632
58. Milano - Centro Studi Achille Grandi	0,34526
59. Prata di Camportaccio (Sondrio), frazione San Cassiano - Parrocchia della Maternità di M. V. - Per le opere assistenziali .	0,17263
60. Roma - A.S.A.L. - Associazione per gli Studi e la Documentazione dei Problemi Socio-Religiosi dell'America Latina	0,08632
61. Carini (Palermo) - Chiesa del Rosario	0,08632
62. Palermo - Associazione Cristiana per la Solidarietà e l'Assistenza alle Famiglie dei Lavoratori « Circolo Don Bosco »	0,08632
63. Palermo - Oratorio Femminile « Maria Ausiliatrice »	0,08632
64. Baragiano Scalo (Potenza) - Oratorio Parrocchiale « Beata V. del Carmine » . .	0,17263
65. Casale sul Sile (Treviso), fraz. Lughignano - Opere Assistenziali Parrocchiali . .	0,03453
66. Casale sul Sile (Treviso), fraz. Conscio - Asilo Infantile	0,03453
67. Forenza (Potenza) - Scuola Materna « Divina Provvidenza »	0,10358
68. Gorgoglione (Matera) - E.C.A. Colonia Permanente Montana « E. Colombo » . . .	0,10358
69. Gravina di Puglia (Bari) - Opere assistenziali diocesane	0,34526
70. Laurenzana (Potenza) - Asilo Infantile « Giuseppina Bonomo »	0,17263
71. Loreggia (Padova), fraz. Loreggiola - Opere assistenziali parrocchiali	0,03453
72. Loreggia (Padova) - Opere assistenziali parrocchiali	0,03453
73. Martellago (Venezia) - Opere assistenziali parrocchiali	0,03453
74. Massino Visconti (Novara) - Pro Loco	0,06905
75. Meolo (Venezia) - Opere assistenziali parrocchiali	0,06905
76. Montalbano Ionico (Matera) - Parrocchia « S. M. Dell'Episcopio » - Per le opere assistenziali	0,10358
77. Salzano (Venezia) - Opere Parrocchiali	0,03453
78. Salzano (Venezia), fraz. Robegano - Opere assistenziali parrocchiali	0,06905
79. Scorzè (Venezia), farz. Rio San Martino - Opere assistenziali parrocchiali . . .	0,06905
80. Senise (Potenza) - Asilo Laboratorio « Opera Nazionale Mezzogiorno d'Italia » .	1,72634
81. Spinea (Venezia) - Parrocchia « SS. Vito e Modesto » - Per le opere assistenziali	0,06905
82. Spinea (Venezia), fraz. Orgnano - Opere assistenziali parrocchiali	0,03453
83. Valsinni (Matera) - Asilo « P. Don Giovanni Minozzi » dell'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia	0,34526
84. Albisola Superiore (Savona) - Asilo Infantile « San Lorenzo Martire »	0,34526
85. Genova - Asilo Infantile « G. B. Risso »	0,17263
86. Genova, fraz. Bolzaneto - Opere assistenziali della Parrocchia « N. S. della Neve »	0,34526
87. Sarzana (La Spezia) - Casa Assistenza per la Gioventù presso la Cattedrale Basilica « S. Maria »	0,34526
88. Bolognano (Pescara) - Parrocchia Sant'Antonio Abate - Per le opere sociali e assistenziali	0,08632

	%
89. Campli (Teramo), loc. Nocella - Asilo Infantile	0,08632
90. Chieti - Ritrovo Studenti Viaggianti .	0,08632
91. Chieti - Istituto di Santa Maria Maddalena	0,12947
92. Civitella del Tronto (Teramo), loc. Villa Lempa - Parrocchia Maria SS. del Carmine - Per le opere assistenziali	0,08632
93. Civitella Roveto (L'Aquila), loc. Meta - Asilo Infantile Parrocchiale	0,08632
94. Cupello (Chieti) - Asilo Infantile Natività di Maria SS.	0,08632
95. Fossacesia (Chieti) - Casa del Giovane Parrocchia di S. Donato - Per le opere sociali e assistenziali	0,10358
96. Gissi (Chieti) - Asilo Infantile « Caduti in Guerra »	0,10358
97. San Benedetto dei Marsi (L'Aquila) - Asilo Infantile Parrocchia San Benedetto .	0,13810
98. Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), località Faraone - Parrocchia Santa Maria della Misericordia - Per le opere sociali e assistenziali . . .	0,10358
99. Bologna - Centro di Documentazione Istituto per le Scienze Religiose .	0,34526
100. Bologna - Opera Diocesana « Madonna della Fiducia »	0,69054
101. Camugnano (Bologna), loc. Baigno - Parrocchia di Santo Stefano - Per le opere assistenziali . . .	0,08632
102. Castelrotto (Bolzano), fraz. Siusi - Opera « Villa Madonna della Fiducia » .	0,69054
103. Cento (Ferrara) - Orfanotrofio Maschile	0,08632
104. Cesena (Forlì) - Monastero del « Corpus Domini » - Per le opere sociali di assistenza .	0,08632
105. Cesena (Forlì), farz. Villa Chiaviche - Parrocchia di S. Giuseppe Artigiano - Per le opere parrocchiali .	0,08632
106. Licata (Agrigento) - Istituto Educativo Assistenziale « Regina Margherita » . .	0,06905
107. Modena - Circolo « Fraternità Cristiana »	0,08632
108. Ostellato (Ferrara) - Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo - Per le opere assistenziali	0,17263
109. Roma - A.C.L.I. - Sede Centrale . .	1,03580
110. Roma - Comitato Internazionale per l'Unità e l'Universalità della Cultura . .	0,51790
111. Sant'Agostino (Ferrara) - Chiesa Arcipretale di S. Agostino - Per le opere assistenziali . . .	0,08632
112. Sarsina (Forlì), loc. Ranchio - Asilo Infantile « Ivo Petrini » . .	0,08632
113. Crevalcore (Bologna) - E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale - Circolo Ricreativo « G. Matteotti »	0,08632
114. Perugia - Circolo Ricreativo « Campo di Marte » E.N.A.L.	0,08632
115. Roma - Centro Sociale di Ricerca Economica e Culturale	1,38107
116. Roma - Centro di Educazione Professionale per Assistenti Sociali (C.E.P.A.S.) .	0,34526
117. Roma - Circolo per la diffusione delle Scienze e delle Arti	1,38107
118. Roma - A.G.A.M. - Associazione Giovanile Agricoltura Moderna	1,38107
119. Roma - A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi	2,76214
120. Roma - C.I.R.D. - Centro Italiano Ricerche e Documentazioni	1,38107
121. Roma - Istituto dello Spettacolo . .	1,38107
122. Roma - Centro di Politica Agraria . .	0,69054
123. Bari - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,34526
124. Manfredonia (Foggia) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
125. Acquaviva delle Fonti (Bari) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
126. Trani (Bari) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
127. San Severo (Foggia) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
128. Andria (Bari) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
129. Troia (Foggia) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
130. Cerignola (Foggia) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
131. Molfetta (Bari) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
132. Bitonto (Bari) - Diocesi - Per le opere assistenziali	0,10358
133. Bari, loc. S. Fara - Convento dei Padri Cappuccini - Chiesa Santa Fara - Per le opere assistenziali	0,10358
134. Bari - Società San Vincenzo de' Paoli - Per le opere assistenziali	0,06905
135. Bari - Chiesa SS. Redentore - Per le opere assistenziali	0,06905
136. Bari, fraz. Stadio della Vittoria - Parrocchia Sant'Enrico - Per le opere assistenziali	0,06905
137. Bari - Chiesa S. Giuseppe - Per le opere assistenziali	0,06905
138. Bari - Unione Italiana Ciechi - Per le opere assistenziali	0,06905
139. Bari - Patronato Scolastico per Famiglie Alunni bisognosi - Per le opere assistenziali	0,10358
140. Bari - Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici - Opere assistenziali per famiglie alunni bisognosi	0,10358
141. Bari - Patronato A.C.L.I. - Per le opere assistenziali	0,10358
142. Foggia - Patronato Scolastico - Opere assistenziali per famiglie alunni bisognosi .	0,10358
143. Foggia - Associazione Nazionale tra Mutilati ed Invalidi di Guerra - Per le opere assistenziali	0,06905
144. Bari - Orfanotrofio S. Antonio - Per le opere assistenziali	0,06905
145. Trani (Bari) - Orfanotrofio Femminile Antoniano - Per le opere assistenziali . . .	0,06905
146. Foggia, Rione Diaz - Asilo presso Parrocchia Sacra Famiglia - Per le opere assistenziali	0,06905

	%
147. Bari - Parrocchia S. Marcello - Per le opere assistenziali	0,06905
148. Foggia - Patronato A.C.L.I. - Per le opere assistenziali	0,06905
149. Altamura (Bari) - Orfanotrofio Femminile Antoniano - Per le opere assistenziali	0,06905
150. Andria (Bari) - Asilo Senile Suore « Boccone del Povero » - Per le opere assistenziali	0,06905
151. Andria (Bari) - Oratorio Salesiano - Per le opere assistenziali	0,06905
152. Andria (Bari) - Casa Sociale Comunità Braccianti - Per le opere assistenziali	0,06905
153. Andria (Bari) - Oasi S. Francesco - Centro di Opere Educativo-Scolastiche	0,06905
154. Andria (Bari) - Parrocchia Maria SS. Altomare - Per le opere assistenziali	0,06905
155. Barletta (Bari) - Villaggio del Fanciullo « Il Buon Pastore » dei Frati Minori Conventuali - Per le opere assistenziali	0,06905
156. Bisceglie (Bari) - Casa del Fanciullo « S. Michele Arcangelo » - Per le opere assistenziali	0,06905
157. Canosa di Puglia (Bari) - Asilo - Orfanotrofio Maria SS. Immacolata - Per le opere assistenziali	0,06905
158. Capurso (Bari) - Casa del Fanciullo Madonna del Pozzo - Per le opere assistenziali	0,08632
159. Corato (Bari) - Villaggio del Fanciullo « Istituto Madonna Pellegrina » - Per le opere assistenziali	0,06905
160. Conversano (Bari) - Oasi Sacro Cuore di Gesù - Per le opere assistenziali	0,06905
161. Corato (Bari) - Casa del Fanciullo - Per le opere assistenziali	0,06905
162. Gioia del Colle (Bari) - Parrocchia Santa Maria Maggiore - Per le opere assistenziali	0,06905
163. Corato (Bari) - Opera Madonna delle Grazie per ragazzi orfani e poveri - Per le opere assistenziali	0,06905
164. Modugno (Bari) - Casa del Fanciullo « S. Giovanni Bosco » - Per le opere assistenziali	0,06905
165. Monopoli (Bari) - Villaggio del Fanciullo « S. Francesco di Paola » - Per le opere assistenziali	0,06905
166. Gioia del Colle (Bari) - Orfanotrofio Padre G. Semeria - Per le opere assistenziali	0,06905
167. Vico del Gargano (Foggia) - Orfanotrofio « S. Pietro Apostolo »	0,10358
168. Tivoli (Roma) - Villaggio Don Bosco « Casa del Fanciullo »	0,06905
169. Bari - Associazione Nazionale Scuola Italiana - Per le opere assistenziali	0,08632
170. Mola di Bari (Bari) - Parrocchia Regina SS. Rosario - Per le opere assistenziali	0,08632
171. Gravina di Puglia (Bari) - Oratorio Maria Immacolata - Annessa Scuola Materna	0,08632
172. Gioia del Colle (Bari) - Parrocchia San Vito - Per le opere assistenziali	0,08632
173. Roma - Associazione Guide Italiane - Commissariato Centrale - Per le opere assistenziali	0,13810

	%
174. Ruvo di Puglia (Bari) - Chiesa SS. Redentore e Oratorio S. Giovanni Bosco - Per le opere assistenziali	0,06905
175. Terlizzi (Bari) - Parrocchia S. Maria di Sovereto - Per le opere assistenziali	0,08632
176. Valenzano (Bari) - Istituto S. Maria di San Luca - Per le opere assistenziali	0,08632
177. Foggia - Opera S. Chiara Assistenza Gioventù Studiosa	0,10358
178. Andria (Bari) - Parrocchia S. Nicola - Per le opere assistenziali	0,08632
179. Roma - Opera Montessori - Per le opere assistenziali	0,10358
180. Bari - Centro Italiano Femminile - C.I.F. - Per le opere assistenziali	0,10358
181. Foggia - Centro Italiano Femminile - C.I.F. - Per le opere assistenziali	0,10358
182. Torrita Tiberina (Roma) - Parrocchia S. Tommaso Apostolo - Per le opere parrocchiali e assistenziali	0,08632
183. Terracina (Latina) - Asilo Infantile Istituto Maestre Pie Filippini - Per le opere assistenziali	0,08632
184. Manfredonia (Foggia) - Istituto Magistrale del Giglio - Per le opere assistenziali	0,10358
185. Bari - Associazione Tubercolotici di Guerra - Per le opere assistenziali	0,08632
186. Bari - Circolo Culturale « Il Leggio » - Per le opere assistenziali	0,08632
187. Bari - Comunità « Braccianti » - Per le opere assistenziali	0,08632
188. Foggia - Comunità Braccianti - Per le opere assistenziali	0,08632
189. Castelfiorentino (Firenze) - Circolo Ricreativo e Culturale « G. Marconi »	0,08632
190. Firenze - Associazione Italiana Circoli Sportivi (A.I.C.S.)	0,08632
191. Firenze - Circolo Culturale « G. Matteotti »	0,32800
192. Firenze - Circolo Ricreativo « Giuseppe Pescetti »	0,08632
193. Firenze - Circolo Culturale « Piero Calamandrei »	0,08632
194. Ferrara - Monastero S. Antonio Abate delle Suore Benedettine - Per le opere assistenziali	0,10358
195. Greve (Firenze) - Circolo E.N.A.L. Grevegnano	0,08632
196. Gropparello (Piacenza), fraz. Castellana - Parrocchia dei SS. Cosma e Damiano - Per le opere assistenziali	0,08632
197. Lastra a Signa (Firenze) - Circolo l'Incontro	0,69054
198. Lucca - Associazione Italiana Circoli Sportivi (A.I.C.S.)	0,10358
199. Milano - Circolo Culturale « Turati »	0,08632
200. Montespertoli (Firenze) - Circolo Culturale Ricreativo « Bellavista »	0,24169
201. Mogliano Veneto (Treviso), fraz. Campo Croce - Piccolo Rifugio « Madre della Letizia »	0,34526
202. Nizza di Sicilia (Messina) - Asilo Sant'Antonio Suore Cappuccine del Sacro Cuore	0,08632

	%
203. Pistoia - Biblioteca di Studi San Tommaso D'Aquino - Convento dei Padri Domenicani	0,08632
204. Pistoia - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori « E.N.A.C. » . .	0,69054
205. Pistoia - Associazione Italiana Circoli Sportivi « A.I.C.S. » . .	0,34526
206. Pistoia - Circolo Culturale « P. Calamandrei »	0,34526
207. Prato (Firenze) - Circolo Ricreativo Culturale « G. Matteotti »	0,08632
208. Roma - Istituto S. Alessio	0,08632
209. Roma - Ente Nazionale Assistenza Coltivatori (E.N.A.C.)	0,34526
210. Roncade (Treviso), frazione Vallio - Parrocchia di Vallio - Per le opere assistenziali . .	0,08632
211. Pelago (Firenze), fraz. San Francesco - Circolo Ricreativo Culturale e Sociale .	0,08632
212. Scandicci (Firenze) - Circolo Sportivo e Culturale Scandiccese	0,08632
213. Treviso - Opere Assistenziali Diocesane della Curia Vescovile .	0,34526
214. Viareggio (Lucca) - Associazione Italiana Circoli Sportivi « A.I.C.S. »	0,08632
215. Roma - A.N.P.I. - Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Sede Provinciale .	1,72634
216. Francavilla al Mare (Chieti) - Parrocchia di Santa Liberata per l'Istituto del Preziosissimo Sangue	0,08632
217. Lercara Friddi (Palermo) - Casa della Fanciulla Divina Provvidenza	0,08632
218. Manfredonia (Foggia) - Villaggio dei Pescatori - Asilo Infantile « S. Andrea »	0,08632
219. Mezzoiuso (Palermo) - Arcipretura Parrocchia di S. Nicola di Bari - Per le opere assistenziali . .	0,08632
220. Milis (Cagliari) - Istituti Riuniti di Beneficenza .	0,08632
221. Mondragone (Caserta) - Parrocchia San Nicola - Per le opere assistenziali	0,08632
222. Savona - Apostolato del Mare « Club Stella Maris » - Presso la Chiesa di S. Raffaele al Porto . .	0,08632
223. Valdagno (Vicenza), fraz. Cerealto - Parrocchia di Santa Caterina V. M. - Per le opere assistenziali .	0,08632
224. Roma - Centro di Anestesiologia e Rianimazione presso il Policlinico « Umberto I » . .	0,69054
225. Roma - Fondazione « Giuseppina Saragat » .	0,86317
226. Napoli - Società di S. Vincenzo de' Paoli . .	0,17263
227. Napoli, fraz. Secondigliano - Orfanotrofio - Educatorio Nazareth . .	0,06905
228. Cassano Murge (Bari) - Orfanotrofio S. Maria degli Angeli - Santuario . .	0,06905
229. San Giorgio a Cremano (Napoli) - Istituto Ancelle Maria Immacolata . .	0,06905
230. Montecatini Terme (Pistoia) - Accademia d'Arte Montecatini	0,17263
231. Pomigliano d'Arco (Napoli) - Asilo Infantile « Duchessa D'Aosta »	0,06905
232. Napoli - Orfanotrofio S. Antonio La Palma	2,07160
233. Albizzate (Varese) - Istituto S. Luigi .	0,17263
234. San Cosmo Albanese (Cosenza) - Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo - Per le opere assistenziali	0,08632
235. Roma - Centro Italiano di Solidarietà Sociale - Consiglio Direttivo Centrale . . .	1,55369

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del rimanente 40,84720 per cento.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

LEONE — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1968
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 52

(11073)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1968.

Ricostituzione del collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Visto il decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, con il quale è stato nominato il collegio sindacale della unione predetta per il triennio decorrente dalla stessa data;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo del citato collegio sindacale;

Viste le designazioni fatte dal Ministero del tesoro e dal Ministero delle finanze;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio il collegio sindacale dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) è composto dai signori:

Dato dott. Bernardo, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni di presidente;

Dini dott. Dino, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gaudino dott. Salvatore, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Calderale dott. Giovanni, ispettore generale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Di Maio dott. Antonio, ispettore compartimentale delle tasse del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1968

Il Ministro: SEDATI

(11924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex greto in sponda destra del torrente Cerusa, in località Voltri.

Con decreto 20 giugno 1968, n. 492 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex greto in sponda destra del torrente Cerusa in località Voltri (Genova) segnato nel catasto del comune di Genova al foglio n. 29, mappale 32 ½ di mq. 1556,71 ed indicato nella corografia rilasciata il 14 maggio 1964 in scala 1:5000 dall'ufficio tecnico erariale di Genova, corografia che fa parte integrante del decreto stesso.

(12008)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1968, registro n. 21, foglio n. 199, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. Stola Michele avverso la nota 16 marzo 1965, n. 6954, con la quale questo Ministero aveva comunicato al ricorrente che, con decreto ministeriale 8 ottobre 1964, n. 25445 (ammesso a registrazione presso il competente organo di controllo) era stata disposta la sua promozione per merito comparativo a ruolo aperto alla qualifica di segretario del ruolo aggiunto del genio civile con decorrenza, a tutti gli effetti, dall'8 ottobre 1964.

(12009)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Terenzio Teodoro, nato a Boscotrecase (Napoli) il 18 aprile 1921, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 12 luglio 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Tucci Giorgio, nato a Roma il 26 aprile 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 15 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11916)

La dott.ssa Dogliani Paola, nata a Marzole (Cuneo) il 18 febbraio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Torino il 17 luglio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

La dott.ssa Silvia Massironi, nata a Milano il 9 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Milano l'11 novembre 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

Il dott. Pierino Merlino, nato a Borgonovo Val Tidone il 27 agosto 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Pavia il 31 marzo 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(11913)

La dott.ssa Clotilde Pesci, nata a Cagliari il 21 maggio 1934, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze politiche, conseguito presso l'Università di Roma il 18 marzo 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Pisano Maria, nata a Fiume il 7 giugno 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Pavia il 20 novembre 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

Il dott. Pietro Urgu, nato a Paulilatino il 16 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Cagliari il 19 giugno 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Cagliari.

(11914)

Il dott. Biffi Enrico, nato a Milano il 7 ottobre 1933, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Milano il 18 luglio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

Il dott. Ciaravolo Pietro, nato a Torre del Greco (NA) il 3 febbraio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in filosofia, conseguito presso l'Università « S. Cuore » di Milano il 6 marzo 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università Cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

Il dott. Valeriano Moretti, nato a S. Costanzo (Pesaro Urbino) il 7 febbraio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in farmacia, conseguito presso la Università di Urbino il 26 febbraio 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Urbino.

(11915)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quaranta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 novembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Domus Amicitiae, con sede in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 2 marzo 1963, repertorio 64585;

2) edilizia tra insegnanti di ruolo scuole secondarie statali, con sede in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 13 aprile 1954, repertorio 30286;

3) edilizia Santa Barbara, con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 2 febbraio 1963 ,repertorio 20621;

4) edilizia Vittoria, con sede in Alessandria, costituita per rogito Brugnoli in data 21 marzo 1963, repertorio 5907;

5) La Provvidenza, con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 9 febbraio 1959, repertorio 16237;

6) aziendale Panelli, con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 19 aprile 1963, repertorio 20873;

7) auto trasporti Matteotti Alessandria - C.A.M.A. - già cooperativa partigiani Matteotti - trasporti, con sede in Alessandria, costituita per rogito Mensi in data 15 giugno 1945, repertorio 13454;

8) edilizia « Gioia di Alessandria), con sede in Alessandria, costituita per rogito Brugnoli in data 23 febbraio 1963, repertorio 5618;

9) edilizia « Il Ferroviere », con sede in Alessandria, costituita per rogito Busso in data 29 aprile 1963, repertorio 65663;

10) edilizia La Locomotiva, con sede in Alessandria, costituita per rogito Brezzi in data 11 giugno 1960, repertorio 17602;

11) di consumo di Bosio, con sede in Bosio di Parodi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Brezzi in data 31 marzo 1947, repertorio 2264;

12) « Grani », con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Caire in data 30 dicembre 1946, repertorio 12545;

13) edile partigiani autonomi e reduci, con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Lavagna in data 17 settembre 1950. repertorio 6550/5777;

14) edilizia insegnanti medi - C.E.I.M., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Guerrera in data 11 maggio 1950, repertorio 9804;

15) edilizia « Il Castello », con sede a Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Francia in data 6 novembre 1955, repertorio 3384;

16) « Il Forte », con sede in Gavi (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 14 febbraio 1965, repertorio 7379;

17) « Andromeda », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 11 febbraio 1965, repertorio 7372;

18) « Veneria », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 5 ottobre 1964, repertorio 6965;

19) « Paolo Giacometti » già « Concordia », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Perfuno in data 2 settembre 1964, repertorio 21390;

20) « Anemone », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 24 ottobre 1964, repertorio 7093;

21) « San Giacomo », con sede in Novi Ligure (Alessandria), costituita per rogito Vexina in data 26 settembre 1964, repertoria 6920;

22) « Cantina Sociale Dolcetto dell'Ovadese », con sede in Ovada (Alessandria), costituita per rogito Di Nuccio in data 19 febbraio 1954, repertorio 2574;

23) « Atena », con sede in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Giambelluca in data 20 luglio 1963, repertorio 19047;

24) edilizia « Minerva », con sede in Asti, costituita per rogito Krieg in data 6 dicembre 1956, repertorio 25522;

25) « C.E.O.M. - Cooperativa edilizia fra operai metallurgici, con sede in Asti, costituita per rogito Conte in data 3 febbraio 1955, repertorio 5654;

26) edilizia « Valledolmo », con sede in Asti, costituita per rogito Krieg in data 17 dicembre 1963, repertorio 37201;

27) edilizia « Case economiche Progresso », con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 22 gennaio 1959, repertorio 6799;

28) edilizia « Sorriso »,con sede in Asti, costituita per rogito Origlia in data 3 settembre 1963, repertorio 14087;

29) fra produttori agricoli « San Matteo », con sede in Cisterna d'Asti, costituita per rogito Cavallo in data 9 gennaio 1961, repertorio 8102;

30) « Cantina Sociale Colli della Valle Versa », con sede in Montechiaro d'Asti, costituita per rogito Origlia in data 21 maggio 1960, repertorio 12127;

31) edilizia « Parva Favilla », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 10 aprile 1963, repertorio 26442;

32) ediliza « Cancellieri di Novara », con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 12 dicembre 1963, repertorio 28552;

33) edilizia « Giovanni XXIII », con sede in Verbania Pallanza (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 12 novembre 1963, repertorio 9864;

34) edilizia « Lago Maggiore », con sede in Verbania (Novara), costituita per rogito Marasco in data 28 aprile 1956, repertorio 2928;

35) edificatrice « Bava », con sede in Torino, costituita per rogito Pavese in data 2 settembre 1963, repertorio 17250;

36) edilizia « Barbaricina », con sede in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 23 settembre 1963, repertorio 12071;

37) « Domus Subalpina », con sede in Torino, costituita per rogito Betti, in data 16 febbraio 1963, repertorio 300053;

38) « C.I.U.D - Cooperativa impiegati et ufficiali difesa », con sede in Torino, costituita per rogito Peraglie in dtaa 17 dicembre 1954, repertorio 12397;

39) « Fiorella » - Società cooperativa edilizia fra i dipendenti della ing. C. Olivetti & C. », con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 11 febbraio 1963, repertorio 33019;

40) agricola « Media Valle di Susa », con sede in S. Giorgio di Susa (Torino), costituita per rogito Annese in data 30 giugno 1963, repertorio 3816.

(11946)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 24

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numuro di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Rendita 5 % 1935	13387	Rizzi Ezio fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Papetti Teresa di Ernesto, ved. Rizzi Giuseppe, domiciliato a Grontardo (Cremona). *Avvertenza*: proviene dal reimpiego di cui all'atto 15 marzo 1931 per notaio Feraboli in Cremona	9.700
Id.	13390	*Intestazione*: come sopra. *Avvertenza*: proviene dal reimpiego di cui all'atto 14 luglio 1932 rogato Feraboli, notaio in Cremona	10.800

Roma, addì 10 dicembre 1968

(11920)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1973

Si rende noto che il giorno 20 gennaio 1969, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle ventiquattro serie (dalla 1ª/1973 alla 24ª/1973) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1973, emessi in base alla legge 21 agosto 1963, n. 1197 ed al decreto ministeriale 18 marzo 1964.

Le operazioni preliminari di ricognizione e contazione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 18 dello stesso mese di gennaio, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 16 dicembre 1968

(12257)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 5 settembre 1968, n. 6417/4321, registrato alla Corte dei conti in data 27 settembre 1968, registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 20, sono stati modificati — in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 8 aprile 1968 — i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 12 agosto 1951, n. 859, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951, supplemento ordinario n. 1, concernente l'espropriazione nei confronti della ditta MARTUCCI Fabio fu Giuseppe, di terreni siti in agro dei comuni di Paludi e di Cropalati (Cosenza), trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato determinato, nella misura di L. 236.800 (lire duecentotrentaseimilaottocento) il saldo degli interessi — già liquidati con decreto ministeriale 16 maggio 1961, n. 6303/4207 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1961) — relativi all'indennità di espropriazione liquidata con decreto ministeriale 5 marzo 1959, n. 5585/3489 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 6 maggio 1959).

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 235.000, arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione del predetto saldo degli interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 113 del 10 maggio 1968.

Nel detto avviso, in luogo di « siti in agro dei comuni di Pedace e di Cropalati (Cosenza) », leggasi « siti in agro dei comuni di Paludi e di Cropalati (Cosenza) ».

Roma, addì 25 novembre 1968

(11480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.169.041, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12153)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.106.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12154)

Autorizzazione al comune di Terravecchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Terravecchia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.839.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12155)

Autorizzazione al comune di Maierà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Maierà (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.990.867, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12156)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Grisolia (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.998.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12157)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.696.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12158)

Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Aieta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.558.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12159)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Acquaviva Collecroci (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.967.761, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12161)

Autorizzazione al comune di Sersale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Sersale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.360.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12160)

Autorizzazione al comune di Esporlatu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Esporlatu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12162)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.475.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12163)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Monteiasi (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.048.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12164)

Autorizzazione al comune di San Marzano di San Giuseppe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.952.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12165)

Autorizzazione al comune di Calatafimi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 dicembre 1968, il comune di Calatafimi (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12166)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il sig. Enrico Ravotti venne nominato presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara);

Considerato che il menzionato nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Enrico Ravotti è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Calasca Castiglione, di 2ª categoria, con sede in Calasca Castiglione (Novara), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(12031)

Nomina del presidente e del vice presidente dei monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 4 dicembre 1964, con il quale il comm. rag. Primo Panigoni e l'avv. Claudio Pellizzari furono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il comm. rag. Primo Panigoni è confermato presidente ed il cav. uff. Ennio Bertoldi è nominato vice presidente dei Monti riuniti di credito su pegno di Brescia, di 2ª categoria, con sede in Brescia, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1968

Il Governatore: CARLI

(12032)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Paliano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Paliano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 3 dicembre 1968, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Paliano, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Paliano (Frosinone), in amministrazione straordinaria, il sig. Claudio Ferrari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(12030)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

411/S1

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'articolo 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 231, concernente la determinazione dei posti disponibili nell'organico degli operai della Difesa;

Ritenuta l'opportunità — in base alle esigenze di servizio — di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando le vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

concorso a numero dodici posto di « aggiustatore meccanico »;

concorso a numero un posto di « artificiere »;

concorso a numero due posti di « attrezzista meccanico ed utensilista »;

concorso a numero due posti di « battitore di lamiera »;

concorso a numero due posti di « calderaio e calderaio fucinatore »;

concorso a numero cinque posti di « carpentiere in ferro e metalli »;

concorso a numero un posto di « coibentatore »;

concorso a numero sei posti di « collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo-corazzati »;

concorso a numero due posti di « collaudatore motorista »;

concorso a numero due posti di « conduttore patentato di caldaie a vapore oltre 150 HP »;

concorso a numero otto posti di « elettricista circuitista installatore e riparatore »;

concorso a numero sette posti di « elettricista elettrauto »;

concorso a numero un posto di « elettricista elettrogenista »;

concorso a numero un posto di « elettricista magnetista »;

concorso a numero un posto di « elettroacustico per ultrasuoni »;

concorso a numero tre posti di « elettromeccanico »;

concorso a numero nove posti di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma »;

concorso a numero undici posti di « falegname »;

concorso a numero un posto di « fresatore »;

concorso a numero sei posti di « idraulico o tubista »;

concorso a numero un posto di « lamierista in duralluminio per costruzioni aeronautiche e varie »;

concorso a numero un posto di « meccanico »;

concorso a numero nove posti di « montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati »;

concorso a numero tre posti di « muratore »;

concorso a numero diciannove posti di « motorista »;

concorso a numero tre posti di « operaio chimico »;

concorso a numero un posto di « preparatore di laboratorio in genere »;

concorso a numero tre posti di « preparatore di laboratorio biologico »;

concorso a numero tre posti di « preparatore di laboratorio chimico »;

concorso a numero due posti di « preparatore di laboratorio farmaceutico »;

concorso a numero due posti di « preparatore di laboratorio tecnologico »;

concorso a numero due posti di « radiatorista »;

concorso a numero quattro posti di « saldatore elettrico ed autogenista »;

concorso a numero tre posti di « sarto »;

concorso a numero un posto di « specialista per la registrazione e il mixaggio di colonne sonore »;

concorso a numero tre posti di « tipografo compositore »;

concorso a numero un posto di « tipografo impressore »;

concorso a numero sei posti di « tornitore in metallo ».

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dallo articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto

(allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma — entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito — i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27,

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I requisiti che danno titolo di precedenza o preferenza nell'assunzione sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè possano essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio d'istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova

d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Art. 15.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1968
Registro n. 57 *Difesa, foglio n.* 50

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica, viale dell'Università, n. 4. 00100 ROMA

OGGETTO: *domanda di ammissione al concorso bandito nella* Gazzetta Ufficiale *n. . . . . in data . . . . .*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche, di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . in data . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non avere riportato condanne penali - ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . . . in data . . . .;

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo d'età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti dipendenti dalla Difesa;

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . . ovvero di non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio;

10) essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme)

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . . . in qualità di . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(Visto per l'autenticazione della firma)
. . . .

(11756)

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

411/QI

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'articolo 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 231, concernente la determinazione dei posti disponibili nell'organico degli operai della Difesa;

Ritenuta l'opportunità — in base alle esigenze di servizio — di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando le vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

concorso a numero nove posti di « aggiustatore meccanico »;

concorso a numero due posti di « apparecchiatore radiotelegrafonico »;

concorso a numero un posto di « apparecchiatore telescriventista »;

concorso a numero tre posti di « armaiolo »;

concorso a numero otto posti di « artificiere »;

concorso a numero quattro posti di « calderaio e calderaio fucinatore »;

concorso a numero quattro posti di « carpentiere in ferro e metalli »;

concorso a numero due posti di « cinetecnico e montatore di pellicole »;

concorso a numero un posto di « coibentatore »;

concorso a numero un posto di « conduttore di forni non elettrici »;

concorso a numero tre posti di « conduttore patentato di caldaie a vapore inferiore ai 150 HP »;
concorso a numero quattro posti di « congegnatore meccanico »;
concorso a numero sette posti di « elettricista circuitista installatore e riparatore »;
concorso a numero un posto di « elettroacustico per ultrasuoni »;
concorso a numero due posti di « elettromeccanico »;
concorso a numero tre posti di « elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma »;
concorso a numero due posti di « fabbro fucinatore e forgiatore »;
concorso a numero sette posti di « falegname »;
concorso a numero un posto di « fonditore »;
concorso a numero due posti di « fotografo fotogrammetrista riproduttore »;
concorso a numero un posto di « fresatore »;
concorso a numero due posti di « idraulico o tubista »;
concorso a numero un posto di « lucidatore di mobili »;
concorso a numero due posti di « meccanico »;
concorso a numero un posto di « muratore »;
concorso a numero quattro posti di « operatore di macchine meccanografiche »;
concorso a numero tre posti di « pittore »;
concorso a numero due posti di « plasmatore vetro d'ottica e preparatore miscele vetrificabili »;
concorso a numero un posto di « preparatore di laboratorio in genere »;
concorso a numero un posto di « saldatore elettrico ed autogenista »;
concorso a numero un posto di « sarto »;
concorso a numero un posto di « tipografo compositore »;
concorso a numero tre posti di « tipografo impressore »;
concorso a numero due posti di « tornitore in legno »;
concorso a numero un posto di « tornitore in metallo ».

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dallo articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 10 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma — entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito — i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I requisiti che danno titolo di precedenza o preferenza nell'assunzione sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè possano essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio d'istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Art. 15.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1968

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1968
Registro n. 57 *Difesa, foglio n.* 49

Allegato A

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica, viale dell'Università, n. 4.
00100 Roma

Oggetto: *domanda di ammissione al concorso bandito nella* Gazzetta Ufficiale *n.* . . . . *in data* . . . . .

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche, di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . in data . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . . .

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non avere riportato condanne penali - ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . . . in data . .,

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso ., non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo d'età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti dipendenti dalla Difesa;

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . ovvero di non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio

10) essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme)

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . in qualità di . . .)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(Visto per l'autenticazione della firma)

. . . .

(11755)

Concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

411/Cl

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'articolo 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale in data 13 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 1967, registro n. 117 Difesa, foglio n. 231, concernente la determinazione dei posti disponibili nell'organico degli operai della Difesa;

Ritenuta l'opportunità — in base alle esigenze di servizio — di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi, utilizzando le vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

concorso a numero sei posti di « aggiustatore meccanico »;
concorso a numero tre posti di « armaiolo »;
concorso a numero cinque posti di « artificiere »;
concorso a numero due posti di « carenatore »;
concorso a numero tre posti di « carpentiere in ferro e metalli »;
concorso a numero due posti di « cartotecnico »;
concorso a numero un posto di « conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche »;
concorso a numero due posti di « elettricista circuitista installatore e riparatore »;
concorso a numero un posto di « elettricista elettrauto »;
concorso a numero tre posti di « elettromeccanico »;
concorso a numero due posti di « elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma »;
concorso a numero tre posti di « fabbro fucinatore e forgiatore »;
concorso a numero un posto di « falegname »;
concorso a numero un posto di « fonditore »;
concorso a numero due posti di « fotografo fotogrammetrista riproduttore »;
concorso a numero cinque posti di « fuochista di caldaie »;
concorso a numero un posto di « idraulico o tubista »;
concorso a numero tre posti di « lucidista di disegni »;
concorso a numero un posto di « meccanico »;
concorso a numero un posto di « motorista »;
concorso a numero un posto di « saldatore elettrico ed autogenista »;
concorso a numero un posto di « sarto ».

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo articolo 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi d'istruzione obbligatoria.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dallo articolo 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del citato testo unico, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni. In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni cinquantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro e per coloro che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, redatta su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi a concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso del titolo di istruzione obbligatoria;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge (riferimento art. 9 del presente bando);

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi;

d) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

Le graduatorie dei candidati ammessi ai concorsi saranno formate, da apposite commissioni giudicatrici, sulla base di un giudizio comparativo concernente i requisiti attitudinali ed i titoli dei candidati medesimi secondo criteri che saranno predeterminati dalle commissioni stesse.

A tale fine i singoli candidati saranno convocati, nelle sedi stabilite, dalle commissioni anzidette per l'accertamento dei requisiti attitudinali e successivamente invitati a produrre i titoli professionali o di altro genere di cui sono in possesso.

Art. 8.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Titoli di precedenza e preferenza nella nomina

I concorrenti inclusi nelle anzidette graduatorie che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, titoli di precedenza o di preferenza, debbono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai 1ª Divisione - Roma — entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto il relativo invito — i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti o prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza:

la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia o estratto del fogilo matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciati dal competente distretto militare;

la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 27200-Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, in carta da bollo da L. 400 rilasciata dal Ministero della marina militare;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati, gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati o invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessicone della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per cause di lavoro;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *c*), devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nella condizione prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono, o se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, o del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia, autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

t) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva devono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità militare;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1200, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta da bollo da L. 400 rilasciata dalla competente autorità.

In ogni caso, a parità di merito, l'operaio di ruolo dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

I requisiti che danno titolo di precedenza o preferenza nell'assunzione sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè possano essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al con corso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata — annotata delle eventuali benemerenze di guerra — (in bollo da L. 400 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva, (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio d'istruzione obbligatoria rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 400) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni 15 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso di spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi 6.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo - da valutarsi dalla amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1968
Registro n. 57 Difesa, foglio n. 51

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione -
Palazzo Aeronautica, viale dell'Università, n. 4.
00100 ROMA

OGGETTO: *domanda di ammissione al concorso bandito nella* Gazzetta Ufficiale *n. . . . . in data . . . . .*

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche, di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a n. . . . posti di . . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . . . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . . in data . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . .) in data . . . . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . .; ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non avere riportato condanne penali - ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione o sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'istituto scolastico di . . . . in data . . . . . .;

6) avere, con riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . .; non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo d'età;

8) essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualsiasi residenza presso enti dipendenti dalla Difesa;

9) appartenere alla seguente categoria degli aventi diritto al collocamento obbligatorio . . . . . ovvero di non appartenere a nessuna delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio:

10) essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme: . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme)

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione; (ovvero ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione pubblica . . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni. . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(Visto per l'autenticazione della firma)
. . . .

(11754)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per esami a cinquanta posti di « medico aggiunto » in prova (gruppo A - grado VI, ruolo sanitario) dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquanta posti di « medico aggiunto » in prova nel ruolo della carriera sanitaria - gruppo *A* - grado VI - dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Detti posti saranno ripartiti, in base alle esigenze di servizio, tra tutti gli uffici dell'ente aventi sede nei capoluoghi di provincia.

Nel primo triennio di servizio i vincitori non potranno chiedere di essere trasferiti presso sede diversa da quella loro assegnata.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, cui possono prendere parte i cittadini di ambo i sessi, gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) essere abilitati all'esercizio professionale;

c) non avere superato l'età di anni 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato, se di sesso maschile, alle leggi sul reclutamento militare;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Art. 3.

Il limite massimo di età è stabilito dal precedente art. 2, lettera c), è elevato:

1) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni 5:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia, indulto, o commutazione di pena, e coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319;

l) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

m) per il personale militare che, per conto dell'ONU, abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

3) ad anni trentanove:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare ovvero promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno 7 figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta: per coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947 n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitario, purchè complessivamente non si superino i quarant'anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro perchè complessivamente non si superino i quarant'anni di età.

6) ad anni quarantacinque: per coloro che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS (medici confermati a rapporto d'impiego contrattuale);

7) ad anni cinquantacinque, rimanendo però assorbita ogni altra eventuale elevazione;

a) per i mutilati e invalidi in dipendenza dei fatti d'armi per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 ovvero della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e al 31 marzo 1950 per la Somalia, ovvero in occasione di azioni singole o collettive, aventi fini politici, nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per gli invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 539, per i mutilati e invalidi in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, di cui alla legge 3 aprile 1958 n. 467, per i mutilati e invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298.

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e gli invalidi assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella A allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e dalle voci da 4 a 10 della tabella B annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 3, secondo comma, della legge stessa;

c) per le vedove e per gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per servizio nonchè per le vedove e per gli orfani dei caduti sul lavoro;

d) per i mutilati e invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima;

e) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con determinazione motivata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato B), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego

raccomandato alla Direzione generale dell'ENPAS - Servizio personale sanitario, ufficio 17°, via S. Croce in Gerusalemme, n. 55, Roma, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1969.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) presso quale università dello Stato, ed in quale anno accademico, hanno conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

5) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e della università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio di abilitazione definitiva, prevista dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

10) se si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'ENPAS;

11) di aver preso visione delle norme del presente bando e di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, la sede che verrà loro assegnata.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chide che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'ENPAS è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o agli uffici periferici dell'ente.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande, e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà, per alcun motivo, ritenuto giustificato.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dal reparto protocollo della direzione generale dell'ente.

Art. 6.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che abbiano titoli da far valere ai fini della elevazione del limite massimo di età o ai fini della precedenza o preferenza nella nomina, dovranno produrre alla direzione generale dell'ENPAS (Servizio personale sanitario, ufficio 17°) entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 10 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o del corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200-O.M., in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860-Od.; in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato ,di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità contratte in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante, ai sensi dello art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

e) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno comprovare la loro qualifica mediante un attestato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, a termini della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arma verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo

comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dalla amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato, ai sensi o per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

d) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno produrre un attestato rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in segutio a lesioni od infermità contratte in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

d) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

a) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra non rimaritate dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, su carta da bollo da L. 400, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

b) le madri, le vedove e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, della competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire una attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

e) i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi africani che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

f) i profughi disoccupati dovranno produrre, inoltre, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza. I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) assistenti di università o di istituti di istruzione universitaria:

gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non dsciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore della università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9), dovranno essere rilasciati in data non anteriore a 3 mesi da quella della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporterà, senza necessità di particolare avviso, l'inapplicabilità dei relativi benefici.

Art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori (quest'ultima sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego) e quella degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione predetta saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di

origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1954, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dello invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

6) diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o dal notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, numero 678.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

7) originale o copia autenticata del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo in originale o copia autenticata dal notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria il diploma di abilitazione definitiva dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio questo ultimo titolo;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito - Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'ENPAS dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e il diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriere continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, potranno presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il certificato di cittadinanza italiana, il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico e quello generale del casellario giudiziale debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche amministrazioni; tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli prescritti, a condizione che siano riconosciuti validi dall'amministrazione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, qualunque ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6 l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, la esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopra citati.

Della documentazione eventualmente già presentata dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale.

Per lo svolgimento delle prove, da effettuarsi nell'ordine che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, si osserveranno le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in tre prove scritte e in una prova orale, secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Ai concorrenti saranno concesse otto ore per ognuna delle prove scritte.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai concorrenti che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno 20 giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'amministrazione. La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti ottenuti nelle prove scritte e del punto riportato nella prova orale.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale dell'ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dall'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità;

h) tessera ordine dei medici.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di mesi sei con la qualifica di «medico aggiunto» e con le competenze iniziali spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova potrà essere prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i posti resisi così disponibili ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (1ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'Ente, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 26 novembre 1968

Il presidente: FORESI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Un tema su argomento di patologia medica.
2) Un tema su argomento di patologia chirurgica.
3) Un tema su argomento di medicina sociale e sulla organizzazione assistenziale e previdenziale in Italia.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte.
2) Organizzazione dei servizi sanitari in Italia e sua disciplina giuridica.
3) Elementi fondamentali di medicina legale e delle assicurazioni sociali.
4) Organizzazione e funzionamento dell'E.N.P.A.S.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi sulla prescritta carta legale)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale sanitario - Ufficio 17° - Via S. Croce in Gerusalemme, 55. — ROMA

. . . sottoscritt . . . . (cognome e nome: le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognomi propri), nat . a . . . . prov. . . . . il . . . . . . e residente in . . . . (prov. . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammess . . al concorso per esami a cinquanta posti di «medico aggiunto» in prova nel ruolo sanitario - gruppo *A* - grado VI - indetto da codesto ente in data 26 novembre 1968.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (1) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin . . italian . .;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

c) di non avere riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di . . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e della università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari di (4) . .;

g) di essere attualmente alle dipendenze dell'Enpas con la qualifica di . . . . in servizio presso l'ufficio di . . . .;

h) di non essere stat . . destituit . . o dispensat . . dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver partecipato a precedenti concorsi per il medesimo ruolo con il seguente esito (5) . . . .;

l) di essere dispost . ., in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, impegnandosi a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella sede di prima destinazione.

. sottoscritt . . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Enpas non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età. (Tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano titoli che danno diritto alla elevazione del suddetto limite).

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Di avere prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Specificare i precedenti concorsi cui si è partecipato e l'esito degli stessi.

Avvertenza: I candidati sono tenuti a rispondere a tutti i punti da *a*) a *l*) indicati nello schema della domanda.

(11852)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei (Napoli);

Visto il decreto ministeriale in data 12 novembre 1968 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Pompei, nell'ordine appresso indicato:

1. Ronza dott. Vincenzo	punti 88,59	su 132
2. Coppa dott. Gerardo	» 85,92	»
3. Simeone dott. Mariangelo	» 83,86	»
4. Romano dott. Giacomo	» 82,34	»
5. Campese dott. Dario	» 82,27	»
6. Zingaretti dott. Vincenzo	» 80,88	»
7. Dell'Isola dott. Erasmo	» 80,43	»
8. Miele dott. Amedeo	» 79,77	»
9. Ruggieri dott. Angelantonio	» 78,95	»
10. De Palma dott. Luigi	» 78,90	»
11. D'Alessandria dott. Giuseppe	» 78,55	»
12. Scalia dott. Benedetto	punti 77,36	su 132
13. Di Campo dott. Michele	» 77,02	»
14. De Alis dott. Angelo	» 76,20	»
15. Verga dott. Vincenzo	» 76,16	»
16. Spani dott. Tommaso	» 76,06	»
17. Pace dott. Domenico	» 75,95	»
18. Damascelli dott. Antonio	» 74,24	»
19. Sacchitelli dott. Mario	» 74,13	»
20. Rinaldi dott. Mario	» 74,09	»
21. Mancini dott. Rocco	» 74 —	»
22. Bonini Celso	» 73,95	»
23. Carucci Domenico	» 73,16	»
24. Lopez dott. Ugo	» 72,99	»
25. Bartelloni dott. Manlio	» 72,86	»
26. Felice dott. Pio	» 72,84	»
27. Russo Luigi	» 72,83	»
28. Milano Alberto	» 72,66	»
29. Cavalieri dott. Leovigildo	» 72,57	»
30. Bernardi Celio	» 71 —	»
31. Geraci dott. Vincenzo	» 70,92	»
32. Mele Gregorio	» 70,50	»
33. Caizzi Gaetano	» 70,33	»
34. Crisopulli dott. Domenico	» 70,27	»
35. Pastore dott. Ettore	» 69,81	»
36. Di Giovine dott. Gaetano	» 68,68	»
37. Magnani Giovanni	» 67,89	»
38. Bruschi dott. Vinicio	» 67,64	»
39. Maddaloni Pasquale	» 67,60	»
40. Seclì dott Ernesto	» 66,80	»
41. Perruggino Giovanni, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	» 64,66	»
42. Parini Antonio	» 64,66	»
43. Leone dott. Francesco	» 63,95	»
44. Lagorio dott. Briano	» 62,50	»
45. Forlani dott. Remo	» 62,45	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11844)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2207 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti al 15 marzo 1968;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Asti, dall'ordine professionale dei medici di Asti e dai comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Asti al 15 marzo 1968, è costituita come appresso indicato:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Sircana dott. Antonio, medico provinciale di Alessandria;

Galeone prof. Angelo, primario medico dell'ospedale civile di Asti;

Bruzzone prof. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Asti;
Gallo dott. Carlo, direttore di sezione presso la prefettura di Asti;
Monticone dott. Renzo, medico condotto del comune di Calosso.

Segretario:
Cabibbo dott.ssa Giulia, consigliere di 3ª classe in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori in Asti successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Asti, addì 2 dicembre 1968

Il medico provinciale: RAGUSA

(11745)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Padova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1993 AA.6/7 in data 12 ottobre 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta-San Pietro in Gù del consorzio veterinario tra i comuni di Conselve-Arre-Cartura - Terrassa Padovana e del consorzio veterinario tra i comuni di Piazzola sul Brenta e Limena;

Vista la nota in data 27 novembre 1968, con la quale il presidente del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta-San Pietro in Gù segnala che il dott. Furin Michele ha rinunciato al posto conferitogli;

Considerato che il dott. Stefanon Giovanni non ha ancora ricevuto la nomina per il posto di veterinario condotto del consorzio di Conselve e che nell'ordine delle preferenze, aveva indicato la condotta di Carmignano di Brenta prima di quella di Conselve;

Ritenuto di dover assegnare il posto di Carmignano di Brenta al dott. Stefanon Giovanni;

Considerato di conseguenza di dover assegnare il posto della condotta di Conselve al candidato 4º classificato dottor Vittorio Magni che segue il dott. Stefanon in graduatoria;

Visto il proprio decreto n. 1993-AA.6/7 in data 12 ottobre 1968, con il quale viene approvata la graduatoria di merito del concorso in parola;

Visto l'ordine delle preferenze espresso dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Stefanon Giovanni, classificato al 3º posto della graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso suddetto ed assegnato alla condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Carmignano di Brenta-San Pietro in Gù.

Il dott. Magni Vittorio, classificato al 4º posto della graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, viene dichiarato vincitore del concorso suddetto ed assegnata alla condotta del consorzio veterinario tra i comuni di Conselve-Arre-Cartura - Terrassa Padovana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 30 novembre 1968

***Il veterinario provinciale*: BERTI**

(11767)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1968, n. **18.**

Secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 26 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

TABELLA *A*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1968

Capitoli in aumento:

Cap. 5. — Addizionale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e professioni (art. 20 legge 16 settembre 1960, n. 1014)	L.	105.000.000
Cap. 21. — Compartecipazione al provento delle tasse automobilistiche (legge 9 febbraio 1952, n. 49)	»	30.550.000
Cap. 35. — Devoluzione statale dei 9/10 delle imposte sui terreni, fabbricati, R.M. (articoli 67 e 68 dello Statuto)	»	150.000.000
Cap. 43. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (leggi regionali 10 febbraio 1964, n. 6, 12 novembre 1966, n. 19 e 11 maggio 1968, n. 7)	»	10.000.000
Cap. 49. — Assegnazione della Regione per agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (leggi regionali 27 febbraio 1964, n. 15, art 11; 28 novembre 1966, n. 23 e 27 luglio 1968, n. 15)	»	5.000.000
Cap. 52. — Assegnazione della Regione per contributi in conto interessi per la realizzazione di insediamenti industriali (leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11, 18 agosto 1967, n. 20 e 15 giugno 1968, n. 12)	»	150.000.000
Cap. 56. — Assegnazione della Regione ai sensi della legge regionale 25 agosto 1962, n. 14 (legge regionale 2 settembre 1968, n. 32) . . .	»	3.200.000
Totale capitoli in aumento . . .	L.	453.750.000

Capitoli di nuova istituzione

TITOLO II - *Categoria III*

Cap. 37. — Devoluzione statale di una quota di addizionale all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica a carico dell'ENEL in sostituzione della addizionale provinciale all'icap per gli anni 1966-1967-1968 (legge 9 ottobre 1967, n. 973) . . . . L. 20.000.000

TITOLO II - *Categoria IV*

Cap. 50/*bis*. — Assegnazione della Regione per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (legge regionale in corso di promulgazione) . . . . L. 50.000.000

Cap. 54/*bis*. — Assegnazione della Regione per la esecuzione di opere pubbliche (articoli 1 e 18 legge regionale in corso di promulgazione) » 117.000.000

TITOLO III - *Categoria III*

Cap. 75. — Contributo dello Stato per il servizio di disinfezione delle stalle (legge 9 giugno 1964, n. 615) . . . . L. 2.500.000

Cap. 76. — Contributo dello Stato per l'addestramento professionale dei lavoratori - anno 1968-1969 . . . . » 30.000.000

Cap. 77. — Contributo dello Stato per l'istruzione professionale degli apprendisti - anno 1968-1969 (decreto ministeriale A/34017 dd. 4 luglio 1968) . . . . » 80.000.000

TITOLO III - *Categoria VII*

Cap. 99. — Rimborso dallo Stato per spese tecniche inerenti la progettazione di opere di ripristino danni alluvionali (decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914) . . . . L. 15.000.000

Cap. 100. — Indennizzo danni bellici sopportati da un immobile di proprietà della Giunta provinciale; prima e seconda semestralità per l'anno 1968 (decreto n. 899 di data 27 marzo 1968, Int. Fin. Bolzano) . . . . » 1.500.000

TITOLO IV - *Categoria II*

Cap. 128. — Prima delle 10 annualità dovute dalla Cassa di risparmio di Bolzano quale contributo statale per la costruzione della strada Fié-Siusi (decreto ministeriale n. 4062/6800 dd. 16 febbraio 1956) . . . . L. 3.763.386

Cap. 129. — Prima delle 35 annualità dovute dallo Stato per la costruzione della strada Fié-Siusi (decreto ministeriale n. 4062/6800 di data 16 febbraio 1956) . . . . » 3.022.842

Totale capitoli di nuova istituzione . . . L. 322.786.228
Totale capitoli in aumento . . . . » 453.750.000

TOTALE NUOVE E MAGGIORI ENTRATE . . . L. 776.536.228

TABELLA *B*

Variazioni allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968

Capitoli in aumento:

Cap. 13. — Competenze ai membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborsi spese al personale di altre amministrazioni od estranei per studi, servizi e prestazioni speciali rese nell'interesse della provincia . L. 5.000.000

Cap. 19. — Acquisto e riparazione divise e acquisto e riparazione biciclette al personale ausiliario e cantoniere (art. 105 legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6) . . . . » 3.500.000

Cap. 24. — Spese per liti, pareri e atti legali (art. 114 legge comunale e provinciale) . . » 4.000.000

Cap. 25. — Spese per l'ufficio stampa e informazioni per la diffusione di notizie di interesse provinciale . . . . L. 4.800.000

Cap. 33. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimaste da pagare (art. 212 regolamento legge comunale e provinciale) . . . . . » 1.000.000

Cap. 50. — Imposte, sovrimposte e tasse di registro a carico della provincia . . . . » 15.000.000

Cap. 71. — Spese, contributi ai Comuni o altri enti o associazioni per le scuole materne non gestite dall'ONAIRC, compreso il personale di consulenza o assistenza . . . . . . » 40.000.000

Cap. 83 (con modificazione del testo). — Spese per la scuola magistrale di lingua tedesca in Bolzano *per insegnanti in asili d'infanzia e per* la sezione in lingua tedesca della scuola superiore regionale di servizio sociale di Trento in Bolzano . . . . » 9.000.000

Cap. 88. — Spese e contributi per la sistemazione, l'attrezzatura e l'arredamento di biblioteche, sale d'esposizione, musei ed altri locali destinati ad attività culturali . . . . » 4.500.000

Cap. 92. — Incremento dell'educazione fisica mediante attività sportive locali (legge provinciale 24 novembre 1960, n. 16) . . . . . . » 6.000.000

Cap. 102. — Spese per l'attuazione della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 9, per l'addestramento professionale dei lavoratori . . . » 30.000.000

Cap. 103. — Spese per l'attuazione della legge provinciale 7 ottobre 1955, n. 3, per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria . . . . . » 80.000.000

Cap. 105. — Quota di integrazione del fondo provinciale per l'assistenza e lo sviluppo dell'apprendistato artigiano (legge provinciale 10 luglio 1961, n. 7) . . . . » 6.000.000

Cap. 145. — Spese per il funzionamento del dispensario provinciale di igiene mentale . . » 3.000.000

Cap. 171. — Fondo per sussidi e contributi ad istituzioni che esercitano l'assistenza a favore di persone in particolare stato di bisogno residenti nella provincia . . . . » 3.000.000

Cap. 195. — Contributo all'istituto zooprofilattico sperimentale di Padova . . . . . » 1.699.000

Cap. 221. — Fondo per l'assegnazione di quote all'Ente provinciale del turismo aventi specifica *destinazione per iniziative manifestazioni* o servizi di interesse turistico (art. 9, comma ultimo, regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1425) » 33.000.000

Cap. 245. — Fondo di riserva per assegnazioni deficienti di bilancio . . . . . . » 50.386.347

Cap. 282 (con modificazione del testo). — Fondo per spese e contributi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico nella provincia . . . . » 2.000.000

Cap. 302 (con modificazione del testo). — Spese e contributi per l'acquisto e costruzione di edifici destinati a scuole speciali per fanciulli subnormali . . . . » 10.000.000

Cap. 312. — Acquisto e manutenzione della attrezzatura e macchine per lavori pubblici . . » 18.000.000

Cap. 314. — Spese della provincia e sussidi ai Comuni per danni causati dalle alluvioni, frane e valanghe, riferentesi anche ad esercizi scaduti (art. 11, punto 14, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . » 8.000.000

Cap. 321. — Contributi sugli interessi per mutui contratti da assuntori di masi chiusi (legge provinciale 21 novembre 1956, n. 8) . . . . » 35.000.000

Cap. 323. — Fondo per spese per pronto soccorso nell'interesse della zootecnia: misure di urgenza contro le malattie infettive del bestiame, compresa la disinfezione delle stalle, contributi per abbattimento di animali infetti da tbc e brucellosi, per foraggio a proprietari di stalle sequestrate per reinfezione, sussidi ad associazioni mutue di assicurazione volontaria del bestiame . . » 5.000.000

Cap. 325. — Incremento artigiano (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5) . . . . » 4.000.000

Cap. 343. — Spese per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 10 febbraio 1964, n. 6, 12 novembre 1966, n. 19 e 11 maggio 1968, n. 7) . L. 10.000.000

Cap. 349. — Spese per la concessione di agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (leggi regionali 27 febbraio 1964, n. 15, art. 11 - 27 luglio 1968, n. 15) . . . » 5.000.000

Cap. 352. — Spese per la concessione di concorsi in conto interessi a favore dei Comuni per la realizzazione di insediamenti industriali (leggi regionali 4 ottobre 1965, n. 11, 18 agosto 1967, n. 20 e 15 giugno 1968, n. 12) . . » 150.000.000

Cap. 356. — Assegni ai ciechi civili e relative spese per accertamenti oculistici (leggi regionali 25 agosto 1962, n. 14 e 2 settembre 1968, n. 32) . » 3.200.000

Totale capitoli in aumento . . L. 550.085.347

Capitoli di nuova istituzione

TITOLO I - *Sezione IV - Rubrica VIII - Categoria III*

Cap. 173. — Saldo disavanzo della gestione 1967 della colonia infantile provinciale di Riva del Garda (regio decreto 13 marzo 1928, n. 794) . *per memoria*

TITOLO II - *Sezione IV - Rubrica I - Categoria X*

Cap. 303. — Spese per lavori di sistemazione e restauro nel palazzo della colonia infantile provinciale di Riva del Garda (regio decreto 13 marzo 1928, n. 794) . . L. 9.088.600

TITOLO II - *Sezione V - Rubrica I - Categoria VIII*

Cap. 317/*bis*. — Quota della Provincia dovuta allo Stato sulla spesea per la costruzione del II lotto della strada Prato Isarco-Fié (14.ma delle 30 annualità) (decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517) . . L. 362.281

TITOLO II - *Sezione VI - Rubrica II - Categoria XIV*

Cap. 350/*bis*. — Spese per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica (L.R. in corso di promulgazione) . L. 50.000.000

Cap. 354/*bis*. — Spese per l'esecuzione di opere (artt. 1 e 18 della legge regionale in corso di promulgazione) . . . » 117.000.000

TITOLO II - *Sezione VI - Rubrica III - Categoria XIV*

Fondo di riserva.

Cap. 360. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . L. 50.000.000

Totale capitoli di nuova istituzione . . . L. 226.450.881

Totale capitoli in aumento . . . » 550.085.347

TOTALE NUOVE E MAGGIORI SPESE . . . L. 776.536.228

ALLEGATO

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968

Cap. 360. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (di nuova istituzione) . . L. 50.000.000

per rifinanziamento della legge provinciale 21 maggio 1968, n. 7: « Fondo per interventi di emergenza nel settore dell'edilizia economica e popolare ».

(11961)

LEGGE PROVINCIALE 7 novembre 1968, n. **19**.

Modifiche al vigente ordinamento del personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 26 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 125 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Al personale provinciale che cessa dal servizio per qualunque causa, è concessa un'indennità di buona uscita. L'indennità di buona uscita è pari ad una mezza mensilità dell'ultimo stipendio mensile pensionabile per ogni anno di servizio prestato presso l'Amministrazione provinciale, che non dia comunque luogo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'I.N.A.D.E.L. Per ogni anno di servizio prestato presso la Amministrazione provinciale che dà luogo alla liquidazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'I.N.A.D.E.L. l'indennità di cui sopra è commisurata alla differenza tra una intera mensilità dello stipendio annuo pensionabile in godimento alla data di cessazione e l'ammontare di detto premio di servizio ».

Le norme di cui sopra trovano applicazione per le cessazioni dal servizio avvenute dal 1° marzo 1966 in poi.

Art. 2.

L'art. 1 della legge provinciale 20 maggio 1961, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Il personale temporaneo, assunto ai sensi dell'art. 26 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è iscritto alla Cassa di previdenza dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.) ed all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (I.N.A.D.E.L.) ai soli effetti previdenziali, nonchè alla Cassa provinciale di malattia agli effetti assistenziali ».

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'art. 2 della presente legge, valutati in L. 900.000 per l'esercizio finanziario corrente ed in L. 1.400.000 annue per gli esercizi futuri, si fa fronte con una somma di pari importo che si rende disponibile sul cap. 15 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968 e corrispondenti capitoli di bilanci futuri per effetto dell'applicazione del disposto dell'art. 1 della presente legge.

Art. 4.

Nello stato di previsione della Spesa per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitolo in aumento:

Cap. 10, punto 3), spese per il personale: contributi all'I.N.A.D.E.L. . . . . L. 900.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 15. — Indennità di buona uscita . . L. 900.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto: *Il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11962)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.